

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA MIRABELLI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 31.10.2025, riferisce di aver disposto un bonifico presso la filiale dell'intermediario convenuto il 20.11.2024 pensando di impiegare i proventi della vendita titoli effettuata il giorno precedente ma, in fase di chiusura del conto, ha scoperto che l'operazione ha determinato l'addebito di interessi passivi per € 432,15 in quanto, al momento dell'operazione, i proventi della vendita titoli non erano ancora disponibili. Lamenta dunque il ricorrente che l'operatore della filiale non lo ha informato di tale circostanza e chiede dunque a codesto Arbitro adito che condanni la Banca al rimborso degli interessi illegittimamente addebitatigli per euro 432,15.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce che il ricorrente sapeva di aver disposto un bonifico in presenza di operazioni non ancora contabilizzate e che la Banca ha dato seguito all'operazione in quanto il saldo disponibile del conto corrente era sufficiente alla copertura dell'importo del bonifico. Infatti, il saldo disponibile è la rilevazione, ad una certa data, dell'importo che il titolare di un conto corrente ha effettivamente a disposizione per l'utilizzo e tiene in considerazione anche di eventuali operazioni effettuate ma non ancora contabilizzate e registrate nella lista movimenti. A tal riguardo, rileva che il contratto prevede che *"L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti"*, e che gli interessi passivi in assenza di fido sono stati calcolati in modo

corretto in base alle condizioni contrattuali e sono stati addebitati in fase di chiusura del rapporto, nel rispetto della normativa di riferimento. In ogni caso, rientrava nella responsabilità del cliente la verifica del saldo del conto corrente (mediante home banking, app, sportello), anche alla luce del considerevole importo del bonifico disposto. Chiede dunque l'intermediario che l'Arbitro rigetti il ricorso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Parte ricorrente chiede il rimborso degli interessi passivi illegittimamente addebitati sul suo conto corrente in seguito alla chiusura del rapporto.

Secondo quanto riferito dall'intermediario, l'applicazione di tali interessi deriverebbe da uno sconfinamento verificatosi in seguito all'esecuzione di un bonifico di € 197.007,96, disposto dal ricorrente presso la sua filiale di riferimento.

L'intermediario, sul punto, ha riferito di aver eseguito l'operazione in quanto il saldo disponibile del conto corrente era sufficiente alla copertura dell'importo del bonifico. Precisa, al riguardo, che il saldo disponibile è la rilevazione dell'importo che il titolare di un conto corrente ha effettivamente a disposizione per l'utilizzo, comprensivo anche di eventuali operazioni già effettuate ma non ancora contabilizzate.

Rileva a questo riguardo il Collegio che gli interessi sono stati applicati in quanto la somma oggetto di bonifico effettuato dal ricorrente (il cui importo derivava in larga misura dalla vendita di alcuni titoli effettuata il giorno precedente) non era ancora stata contabilizzata nel momento in cui è stato disposto l'ordine di pagamento.

Infatti, il saldo contabile è la somma algebrica di tutte le operazioni (entrate e uscite) registrate sul conto fino a una certa data, rappresentando la situazione "amministrativa", mentre il saldo disponibile è l'importo effettivamente spendibile in quel momento, al netto di operazioni in sospeso.

Quanto precede risulta d'altronde dall'estratto conto prodotto in atti dall'intermediario dal quale si evince che la valuta, cioè l'effettivo accredito delle somme in questione, è avvenuta nei giorni successivi all'esecuzione del bonifico (21/11/24 e 4/12/24).

Si ritiene dunque di non poter accogliere la domanda formulata dal ricorrente in quanto lo stesso, da una mera verifica del proprio estratto conto, avrebbe dovuto avvedersi del fatto che la somma di cui intendeva disporre, sul conto medesimo, non era ancora stata contabilizzata come accreditata e, dunque, disponibile per successivi impieghi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE